



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 5

Distretto Sanitario di Tivoli



CIVITAS

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali
Distretto Socio Sanitario RM5.3

ACCORDO FRA IL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI "CIVITAS" E LA ASL RMG – DISTRETTO DI TIVOLI

Premesso:

- che ai sensi della l.r. 11/2016 la gestione dei servizi sociali del Distretto RM 5.3., per i Comuni individuati giusta deliberazione regionale n. 660 del 17/10/2017 è stata svolta sino al 2 luglio 2025 per il tramite di una convenzione fra Comuni ai sensi dell'art. 30 del dec. Lgs. 267/2000, di cui il Comune di Tivoli era il capo fila;
- che in data 3 luglio 2025, per atto notar Chiosi rep 7790 raccolta 5017 i Comuni si sono costituiti in un Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio sanitari denominato "Civitas";
- che nella seduta del 10 ottobre 2025 sono state svolte le elezioni del Presidente e del vice Presidente dell'Assemblea dei Sindaci e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'interno del quale sono stati nominati il Presidente e del vice Presidente;
- Richiamato il Piano sociale di Zona del Distretto RM 5.3. 2024-2026 approvato dalla Regione Lazio con determinazione G00916 del 24/01/2025 al quale è allegato l'accordo con la ASL, al quale debbono far seguito ulteriori accordi satellite per la puntuale definizione dei reciproci obblighi ed impegni relativi alla gestione di specifici servizi

Considerato altresì:

- che con deliberazione della G.R. n. 1121 del 19/12/2024 recante "Nuova disciplina per l'organizzazione e realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico di cui all'art. 29, della l.r. 11/2016" sono state adottate le linee guida per l'organizzazione dei servizi vacanza a favore degli utenti maggiorenni con disabilità, disponendo che le stesse siano organizzate a livello distrettuale con il concorso della ASL di competenza territoriale;
- che in tale Linee guida la Regione Lazio assume l'impegno a sostenere finanziariamente l'intervento, mediante la concessione di un contributo, a favore dei distretti socio sanitari, di compartecipazione regionale ai costi sociali di gestione dell'intervento a favore di tutta la platea dei beneficiari, avente carattere aggiuntivo rispetto allo stanziamento eventualmente disposto, per la medesima finalità, dagli stessi distretti socio sanitari e a quello previsto a carico della ASL per la componente sanitaria relativa a tutte le spese connesse al personale impiegato per l'assistenza nel servizio per la vacanza.

Dato atto:



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 5

Distretto Sanitario di Tivoli



CIVITAS

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali
Distretto Socio Sanitario RM5.3

- che il servizio per la vacanza, secondo la denominazione della legge regionale 10 agosto 2016, n.11 si configura come un servizio universale (ossia rivolto a tutte le persone con disabilità), complesso sotto il profilo programmatico, in quanto richiede un processo importante di integrazione socio sanitaria, per la sua valenza terapeutica/riabilitativa e di socializzazione e sollievo, che implica dal punto di vista organizzativo anche il necessario coinvolgimento e la collaborazione funzionale tra servizi pubblici e terzo settore, configurandosi inoltre, dal punto di vista gestionale, come risposta globale alle esigenze di socializzazione della persona con disabilità e di sollievo per le famiglie;
- che l'art. 29, comma 1 della legge regionale 11/2016 definisce il servizio per la vacanza un servizio che offre *"ai soggetti in età evolutiva, alle persone anziane e alle persone con disabilità..... periodi organizzati di socializzazione, riposo e svago, consentendo altresì ai familiari dei soggetti indicati di usufruire di periodi di sollievo e riposo."*;
- che la Regione Lazio, con la nuova disciplina, ha posto l'accento sulle finalità inclusive, socializzanti, ricreative e di sollievo del servizio che si configura, quindi, come un servizio socio assistenziale a rilevanza sanitaria che persegue obiettivi individuati in specifici assi dei determinanti sociali della salute;
- che le Linee guida citate disciplinano i servizi per la vacanza destinati alle persone con disabilità o con disagio psichico la cui realizzazione deve avvenire, ai sensi del comma 2, lettera b) del citato art. 29 della legge regionale 11/2016 *"in un rapporto di stretta integrazione programmatica e gestionale con i competenti servizi sanitari"*, in quanto si intende valorizzare, oltre alla importante componente terapeutica riabilitativa, anche l'aspetto del tempo libero della persona favorendone, attraverso esperienze in contesti diversi e stimolanti, il benessere, l'integrazione sociale, lo sviluppo di capacità adattive, la crescita relazionale e l'autonomia riducendo, al tempo stesso, il rapporto di stretta dipendenza dal nucleo familiare e dalla struttura e/o da altro servizio fruito;
- che, al fine di perseguire tali scopi, il servizio vacanza è inquadrato in integrazione con gli altri interventi assistenziali, nel più ampio progetto individuale di presa in carico unitaria della persona e valutazione multidimensionale del bisogno, facilitando il raggiungimento degli obiettivi generali del Piano individuale, di cui il progetto terapeutico/riabilitativo è parte essenziale, concorrendo a potenziarne l'efficacia anche allo scopo di fornire sollievo alle famiglie che possono disporre di tempo per sé stesse e per le proprie esigenze.

Ritenuto, per quanto sopra, ed in esecuzione di quanto previsto dalle Linee Guida in parola, di dover stipulare un Addendum integrativo dell'**Accordo di Programma, già sottoscritto** con la A.S.L. territoriale di riferimento ai sensi della DGR 658/2023, al fine di disciplinare le modalità attuative dell'organizzazione del servizio vacanza per le persone con disabilità, secondo le intervenute direttive regionali, nel quale siano stabiliti i rapporti, le competenze, e, più in generale, le forme di collaborazione messe in campo fra il Consorzio "Civitas" ed la ASL di riferimento

Tutto quanto sopra premesso, fra le parti, come sopra costituite, si conviene quanto segue

Art.1 - Premessa narrativa

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 5

Distretto Sanitario di Tivoli



CIVITAS

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali
Distretto Socio Sanitario RM5.3

Art.2 - Destinatari del servizio vacanza

I destinatari del servizio per la vacanza sono le persone maggiorenni, con disabilità (intellettiva, relazionale, motoria, sensoriale e con pluridisabilità), residenti nel territorio dei Comuni costituenti il Consorzio "Civitas" in carico, da almeno sei mesi, ai servizi socio sanitari.

E' fatto salvo un termine minore valutato congruo dai servizi per la rispondenza della progettualità del servizio per la vacanza agli obiettivi terapeutici/riabilitativi e di inclusione.

I destinatari del servizio debbono essere in possesso della certificazione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1 o comma 3, della Legge 104/1992. Tale possesso costituisce condizione generale di *priorità* per l'accesso al servizio vacanza. Sulla base di una maggiore disponibilità finanziaria complessiva, il servizio potrà essere, infatti, rivolto agli utenti in carico ai servizi sociosanitari privi di detta certificazione ma con altra idonea certificazione rilasciata dal servizio sanitario di presa in carico, in ragione sempre della rispondenza della progettualità agli obiettivi di servizio del PTRI/PAI.

Sono inclusi sia gli utenti già fruitori di servizi in regime residenziale, semiresidenziale e non residenziale, sia le persone con disagio psichico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM); le persone in carico al DSM possono essere residenti nel proprio domicilio, oppure accolti nelle strutture residenziali a gestione diretta del DSM.

I destinatari del servizio dovranno aver compiuto la maggiore età e non aver superato i 65 anni.

Potranno essere considerati beneficiari anche le persone di età superiore ai 65 anni con disabilità purché in carico presso strutture residenziali e semiresidenziali, socio sanitarie e socio assistenziali, o titolari di progetti individualizzati per il 'Dopo di noi' e/o destinatari di progetti personalizzati di vita con finalità anche inclusive (DGR 554/2021) allo scopo di dare continuità ai percorsi individuali e di gruppo di inclusione, socializzazione e relazione.

Inoltre, si considerano beneficiari anche agli over 65 che fruiscono di servizi diurni, sempre per evitarne l'emarginazione rispetto al gruppo; si precisa che, con il termine diurno, ci si riferisce ad ogni esperienza di gruppo per persone adulte con disabilità, di tipo socializzante ed aggregativo, organizzata in modi e contesti diversi.

Art. 3 - Programmazione del Servizio

Prima di procedere all'indizione dell'avviso pubblico nelle modalità e termini di cui al successivo articolo 4, il Distretto della ASL competente e gli uffici del Consorzio programmeranno il servizio individuando le diverse tipologie organizzative per la vacanza da finanziare (individuale, di gruppo, autogestito ecc.), le quote di risorse da riservare a ciascuna delle tipologie, con eventuali riserve per le persone con disagio psichico, la ripartizione degli oneri di gestione, nonché le priorità di partecipazione per gli utenti, con particolare attenzione agli utenti e alle famiglie che beneficiano meno di servizi socio assistenziali e di sollievo e alle situazioni di disabilità complessa.

In tale fase di programmazione dovranno essere già quantificate e programmate le risorse, quota sociale e quota sanitaria, unitariamente destinate alla sostenibilità del servizio per la vacanza, nelle diverse tipologie organizzative pianificate, a cui si aggiungerà la quota di compartecipazione specifica stanziata con la programmazione annuale dalla Regione Lazio. Tale fase di programmazione finanziaria potrà essere ultimata anche successivamente alla indizione dell'avviso; in ogni caso, essa andrà obbligatoriamente conclusa entro il 15 aprile dell'anno in cui il servizio vacanza deve espletarsi.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 5

Distretto Sanitario di Tivoli



CIVITAS

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali
Distretto Socio Sanitario RM5.3

Art.4 Avviso Pubblico per gli Utenti

L'avviso pubblico, rivolto alla cittadinanza, per l'acquisizione delle candidature sarà pubblicato entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente all'organizzazione del servizio di vacanza, con scadenza al 31 gennaio dell'anno successivo, fatto salvo un diverso termine in fase di prima applicazione. All'avviso sarà data ampia diffusione attraverso la pubblicazione di manifesti cartacei da affiggersi nei territori dei Comuni facenti parte del Consorzio "Civitas" nonché attraverso la pubblicazione sulla sezione amministrazione trasparente del Consorzio Civitas, dei siti istituzionali dei Comuni, nonché sulle rispettive home page dei siti internet comunali. L'avviso sarà pubblicato anche sul sito istituzionale della ASL. In fase di prima applicazione, la competenza a redigere l'avviso è rimessa in capo alla ASL, sentiti gli uffici del Consorzio. Entro il termine di scadenza fissato nell'Avviso i cittadini in possesso dei requisiti indicati dovranno far pervenire la loro istanza, redatta sul modello predisposto, pubblicato e scaricabile in formato editabile dai siti dei Comuni, del Consorzio e della ASL ed in distribuzione presso i PUA.

Art. 5 - Strutture Residenziali e Semiresidenziali

Le strutture residenziali e semiresidenziali (socio assistenziali e sociosanitarie) accreditate interessate alla programmazione del servizio per la vacanza, comunicheranno formalmente entro il 31 gennaio dell'anno in cui intenderanno effettuare il servizio vacanza, o, in fase di prima applicazione, nel diverso termine stabilito dall'avviso, all'utente/famiglia, alla ASL e al distretto socio sanitario di riferimento dell'utente la volontà di organizzare il servizio per la vacanza per l'anno successivo, indicando il relativo periodo di svolgimento. Essi dovranno specificare se il servizio vacanza sarà effettuato solo per gli utenti già in carico o anche a favore di altre persone con disabilità.

- Nella comunicazione le strutture dovranno assumere formale impegno:
- all'organizzazione ed all'effettuazione di tutti gli adempimenti preliminari necessari all'effettuazione del servizio vacanza, per tutti gli utenti per i quali si è espressa la disponibilità all'organizzazione;
 - a fornire la propria disponibilità alla realizzazione del servizio per la vacanza per tutti i livelli di intensità assistenziale secondo quanto previsto nelle Linee Guida regionali e nel successivo art. 8;
 - a fornire la propria disponibilità alla realizzazione del servizio per la vacanza per tutte le tipologie organizzative pianificate dai distretti socio sanitari in accordo con le ASL territoriali;
 - a stipulare specifico contratto/convenzione riguardante ogni aspetto della proposta di realizzazione del servizio per la vacanza per assicurarne la rispondenza a quanto previsto in esito alla valutazione integrata in UVMD (descrizione del servizio in ogni sua componente, costi di natura logistica e costi legati all'assistenza, attività organizzativa, polizza assicurativa, tutela della privacy, flussi finanziari, durata, risoluzione controversie ecc.);
 - ad individuare un capogruppo secondo quanto disciplinato nel successivo art. 11.

Resta in capo ai distretti socio sanitari e alla ASL l'attività di vigilanza sulle attività svolte nel corso del servizio secondo le modalità ritenute opportune (per es. sopralluoghi e/o verifiche svolti dal proprio personale; assegnazione stabile di propri operatori con funzioni di supervisione).

E' fatto obbligo alle indicate strutture di comunicare all'utente/famiglia la mancata volontà di svolgere il servizio vacanza in tempo utile affinché le famiglie e gli utenti interessati possano produrre autonoma istanza ai sensi e nel termine indicati nell'art. 3 del presente accordo.

Art. 6 – U.V.M.D

Successivamente alla ricezione delle istanze di partecipazione, previa verifica della loro ammissibilità amministrativa a cura degli uffici del P.U.A unitamente a personale del Consorzio (a titolo esemplificativo, residenza nel distretto, condizione di disabilità etc) saranno svolte le U.V.M.D. insieme alla persona interessata o chi la rappresenta.

In tale sede si procederà a valutare, per tutti gli utenti beneficiari del servizio per la vacanza, la necessità - opportunità di integrare il Piano individuale/terapeutico con lo specifico servizio per la vacanza richiesto. **PROPOSTA**

Alla stessa U.V.M.D. unitamente alla persona interessata o chi la rappresenta, compete anche la scelta della proposta organizzativa/operativa degli Operatori maggiormente funzionale e rispondente alla progettualità personalizzata del singolo partecipante e alle aspettative espresse dal destinatario, nonché alle connesse necessità familiari di sollievo.

L'U.V.M.D. sarà composta obbligatoriamente dall'assistente sociale designato dal distretto socio sanitario, dal referente del servizio sanitario che ha in carico l'utente e dal case manager che accompagna la famiglia nel percorso di presa in carico.

Dovrà essere assicurata la più ampia partecipazione e condivisione della progettualità con il caregiver familiare formalmente riconosciuto dai servizi territoriali, ai sensi della DGR 341/2021 e della l.r. 5/2024).

Per le persone con disagio psichico, l'U.V.M.D. è tenuta a raccordarsi con l'equipe curante del Dipartimento di Salute Mentale di riferimento dell'utente (ai sensi del regolamento regionale n. 23/2024). Il progetto del servizio per la vacanza dovrà, come detto, essere condiviso con l'utente, il genitore, il caregiver familiare, ovvero con la persona riconosciuta tutore legale dalla legge vigente. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di nominare dall'interessato la persona di fiducia di cui all'articolo 22, del decreto legislativo 62/2024.

Gli esiti delle valutazioni integrate dovranno essere rimessi al distretto socio sanitario entro il 31 marzo dell'anno di realizzazione del servizio per la vacanza.

La successiva pubblicazione dell'elenco dei partecipanti ammessi, nel rispetto delle vigenti disposizioni sul trattamento dei dati personali, deve avvenire entro e non oltre il 30 aprile dell'anno di realizzazione del servizio per la vacanza o, in caso di prima applicazione, nel diverso termine stabilito.

Art. 7 – Durata

I servizi per la vacanza oggetto di compartecipazione regionale dovranno avere una durata massima di 8 giorni in un anno (8 giorni/7 notti); potranno essere fruiti in continuità o anche nella forma di vacanza breve (weekend o gite giornaliere) da svolgersi nel periodo dell'anno compreso tra giugno e ottobre, sempre in coerenza con gli obiettivi specifici della progettualità individuale.

La durata massima suindicata è volta ad assicurare, a livello regionale, condizioni omogenee di fruizione del servizio e favorire la più ampia partecipazione.

Il distretto socio sanitario e la ASL territoriale di riferimento potranno pianificare una durata maggiore del servizio per la vacanza rispetto agli 8 giorni stabiliti, solo in caso di risorse proprie aggiuntive

Comune di Tivoli - Cod. Amm. c_L182 - Prot. n. 0048551 del 11/06/2026 13:28 - PARTENZA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 5

Distretto Sanitario di Tivoli



CIVITAS

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali
Distretto Socio Sanitario RM5.3

disponibili e dopo aver soddisfatto tutte le istanze di partecipazione per i quali è intervenuta la positiva valutazione in merito in UVMD.

Art. 8 Tipologia Dei Servizi Vacanza

Il servizio per la vacanza può assumere diverse forme organizzative.

8.1. A) Servizio per la vacanza di breve durata assistito

Esso può consistere in

- Gite di una sola giornata, senza pernottamento ma comprensive del pasto, per partecipare ad eventi artistici, culturali, sportivi, per conoscere itinerari e luoghi di particolare interesse dal punto di vista artistico/naturalistico, con presenza di operatori per le prestazioni di accompagnamento ed assistenza necessarie.

- Weekend, con uno o due pernottamenti, in località di interesse turistico e/o culturale. E' possibile che il servizio per la vacanza breve si realizzi con tappe in più località, con presenza di operatori per le prestazioni di accompagnamento ed assistenza.

Con riferimento alle persone con disabilità gravissime, con bisogni complessi, per favorire l'adattamento al contesto di realizzazione dei servizi per la vacanza e conseguire, in modo efficace, gli obiettivi propri dell'intervento, è raccomandata **secondo i desideri della persona e quanto indicato nel progetto individualizzato**, la fruizione in continuità.

8.2. B) Servizio per la vacanza di gruppo tradizionale assistito

Questo servizio è la tipologia organizzativa che meglio interpreta le finalità inclusive e socializzanti del servizio previste dalla legge regionale 11/2016 **sempre in sintonia con quanto previsto nel progetto individualizzato**.

Il gruppo dei partecipanti deve essere il più possibile omogeneo, tenendo conto dell'età, del grado di autonomia, dei desideri, degli interessi e delle attitudini personali dei singoli partecipanti.

Dovrà essere tendenzialmente preservata la composizione di gruppi già strutturati per specifici contesti; per favorire, grazie anche al rapporto consolidato con gli operatori, la continuità delle attività e la verifica diretta degli esiti assistenziali in contesti diversi da quelli abituali.

Tale tipologia di servizio, deve essere realizzata in strutture ricettive accessibili alle persone con disabilità (alberghi, agriturismi, villaggi, residence, case vacanza), secondo la normativa vigente; deve essere previsto l'accompagnamento e l'assistenza da parte di operatori qualificati.

Gli utenti destinatari di contributi da parte dei servizi socio sanitari per interventi di assistenza domiciliare alla persona (DGR 223/2016 e s.m.i. - modalità indiretta), durante il periodo del servizio per la vacanza, riceveranno le prestazioni di assistenza, secondo la progettualità individuale, dagli operatori individuati, per tutto il gruppo partecipante, dal soggetto gestore del servizio stesso. **Durante tale periodo resta, comunque, il diritto del beneficiario al rimborso previsto per l'assistenza in modalità indiretta.**



Distretto Sanitario di Tivoli



CIVITAS

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali
Distretto Socio Sanitario RM5.3

8.2. C) Servizio per la vacanza di gruppo in modalità di autogestione

Sarà possibile prevedere modelli organizzativi in cui i partecipanti sperimentino spazi e occasioni di autogestione, con l'obiettivo di rafforzare l'autonomia individuale e di gruppo, nell'ambito del servizio di cui la precedente punto 7.2.B. Dovrà essere garantito l'accompagnamento e l'assistenza qualificata; i destinatari potranno esercitare le loro capacità nella scelta delle attività da svolgere, nella gestione dei momenti ricreativi, nel provvedere ad alcune necessità quotidiane (es. preparazione pasti, pulizia dei capi personali di vestiario ecc.), svolgendo compiti solitamente in capo all'organizzazione alberghiera per ricreare condizioni proprie dell'ambiente domestico. Questa tipologia, è sempre subordinata alla valutazione funzionale in sede di U.V.M.D.

8.2. D) Servizio per la vacanza individuale assistito

Dovranno, pertanto, essere definiti in condivisione con l'interessato, il caregiver familiare o con chi lo rappresenta, la pianificazione di tutti gli aspetti del servizio: scelta del periodo e della struttura ospitante (in possesso di tutti i requisiti necessari all'accoglienza e alla realizzazione degli obiettivi di servizio terapeutici e di inclusione), modalità organizzative e di svolgimento delle attività assistenziali, ricreative e di inclusione nel corso del periodo interessato.

La singola proposta, ricevuto il parere preliminare suindicato, potrà essere presentata dall'utente/famiglia nei tempi stabiliti dall'Avviso di cui all'art.4 per il successivo svolgimento dell'U.V.M.D. integrata.

Tale modalità potrà essere attuata solo a seguito di positiva valutazione dell'U.V.M.D. qualora sia ritenuta come l'unica rispondente e funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano individuale/terapeutico.

Il beneficiario sarà assistito e accompagnato da un operatore professionale tenuto ad attenersi ad un apposito protocollo, predisposto dai servizi di presa in carico, di intesa con l'utente, il caregiver familiare o chi lo rappresenta; egli è responsabile della sua corretta attuazione.

Dovrà essere verificato il risultato di tali attività dal responsabile terapeutico e dal case manager del progetto individuale. Tale modalità tramite operatore dovrà assicurare il sollievo alla famiglia nel caso in cui la stessa partecipe.

8.2. E) Servizio per la vacanza multifamiliare assistito

Tale tipo di servizio, di natura sperimentale, è subordinato all'espressione di un parere preventivo favorevole da parte dei servizi sociali e sanitari che hanno in carico l'utente, in condivisione con lo stesso e la famiglia, con successiva valutazione della funzionalità della proposta progettuale in sede di UVMD, e sulla base, sempre, della programmazione finanziaria delle risorse eventualmente prevista per questa specifica tipologia organizzativa

Tale servizio sperimentale ha lo scopo di valorizzare il ruolo delle associazioni di familiari, la rete di prossimità e le iniziative di auto mutuo aiuto, per realizzare occasioni di socializzazione e svago per le persone con disabilità, di condivisione dei momenti di sollievo e confronto per le famiglie e di cogestione del bisogno assistenziale da parte dell'operatore/degli operatori professionale/i. presenti per tutto il periodo interessato.

Il servizio può realizzarsi in appartamenti o strutture alloggiative che consentano una breve esperienza di coabitazione e di esercizio delle autonomie personali.

Art. 9 - Livello Assistenziale

Il livello assistenziale deve essere stabilito secondo criteri di appropriatezza e congruità.
 Il rapporto operatore/utente rispetto ai seguenti quattro livelli assistenziali, è riferito all'intera equipe e non è, quindi, da intendersi come rapporto da assicurare nell'arco delle 24H:

Livello assistenziale basso	Rapporto operatore / utente 1:3	Persone autonome nella gestione dei bisogni personali essenziali, in grado di esprimere e comprendere agevolmente i messaggi comunicativi e gestirsi negli spazi di movimento
Livello assistenziale medio	Rapporto operatore / utente 1:2	Persone autonome nella gestione dei bisogni personali essenziali in grado di esprimere e comprendere parzialmente sia i messaggi comunicativi che gestirsi negli spazi di movimento.
Livello assistenziale alto	Rapporto operatore / utente 1:1	Persone parzialmente non autonome nella gestione dei bisogni personali essenziali, in grado di esprimere e comprendere parzialmente sia i messaggi comunicativi che gestirsi negli spazi di movimento.
Livello assistenziale altissimo	Rapporto operatore / utente 2:1	Persone non autonome nella gestione dei bisogni personali essenziali, in grado di esprimere e comprendere molto parzialmente sia i messaggi comunicativi che gestirsi negli spazi di movimento.

Art. 10 - Strutture e Luoghi di Realizzazione del Servizio Vacanza

L'individuazione delle strutture è demandata al competente servizio della ASL RM 5.3.
 I servizi per la vacanza dovranno svolgersi nello Stato italiano, in strutture ubicate in località distanti, di norma, non oltre 400 – 600 km dal luogo di partenza, turisticamente attrezzate accessibili ed adeguate alle esigenze dei partecipanti, con particolare riguardo alle persone con una disabilità grave e/o complessa.



Distretto Sanitario di Tivoli



Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali
Distretto Socio Sanitario RM5.3

Le abitazioni private, se adibite saltuariamente a fini ricettivi, potranno essere considerate sede di realizzazione dei servizi per la vacanza, purché rispondenti alle esigenze della persona e comunque in grado di fatturare i costi relativi.

Le strutture dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni e i requisiti richiesti dalla normativa vigente di settore. Esse dovranno:

- essere prive di barriere architettoniche negli spazi esterni, negli spazi comuni, essere dotate di un numero sufficiente di camere accessibili ed attrezzate per persone con disabilità motorie e sensoriali; gli spazi interni ed esterni dovranno essere adeguati allo svolgimento delle diverse attività ricreative e di socializzazione, e dotate di servizio ristorazione interno;
- vicine a centri abitati e di interesse turistico, spiaggia attrezzata o piscina;
- essere prossime ad presidio medico turistico e struttura ospedaliera per fronteggiare eventuali situazioni di difficoltà o emergenza;

Le strutture dovranno inoltre garantire qualità e buona accoglienza con possibilità di menù personalizzati in caso di diete speciali, eventuali intolleranze ed allergie alimentari, servizio di animazione interno, servizio di navetta o pulmino accessibili alle persone con disabilità motoria.

Saranno possibilmente da evitare strutture che, negli anni precedenti, hanno ospitato in via esclusiva o prevalente persone con disabilità

Ai partecipanti dovrà essere somministrato un questionario di gradimento, al termine del servizio vacanza, al fine di rilevare dati utili al miglioramento delle successive organizzazioni del medesimo.

Art. 11 - Trasporto

Il trasporto per il luogo di realizzazione del servizio per la vacanza ed il rientro deve rispondere a precisi standard di qualità in termini di massima accessibilità, sicurezza e confort per gli utenti partecipanti; per coloro che presentano una disabilità motoria o pluridisabilità, mista, il mezzo deve essere adattato secondo le specifiche di legge.

Il servizio di accompagnamento deve avvenire con mezzi di trasporto idonei (pubblici o privati) in possesso di tutte le autorizzazioni richieste della normativa vigente in materia e richiede la presenza, sul mezzo, di un numero di assistenti analogo a quello previsto per la composizione del gruppo in ragione dei livelli di intensità assistenziali definiti per il servizio.

L'organizzazione delle modalità di trasporto, tenendo conto che lo stesso può essere realizzato anche attraverso mezzi messi a disposizione dall'affidatario del soggiorno vacanza, nonché l'eventuale individuazione di altro soggetto incaricato dell'effettuazione del servizio secondo la normativa vigente, è rimessa alla competente ASL.

Art. 12 - Soggetti Gestori

La gestione del servizio per la vacanza, con esclusione della modalità organizzativa individuale o multifamiliare assistita, sarà affidata, in fase di prima applicazione, dalla ASL, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa, ad enti del Terzo settore iscritti al RUNTS il cui Statuto/Atto Costitutivo preveda espressamente lo svolgimento di attività e l'offerta di servizi in favore di persone con disabilità.

Gli enti del terzo settore partecipanti alle procedure di selezione dei distretti socio sanitari devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dalle linee guida regionali all'art.7 nonché degli ulteriori

requisiti che sopravvenuti interventi normativi regionali o nazionali rendano obbligatori per la conclusione dei contratti con le PA.

In ogni caso, i soggetti gestori del servizio per la vacanza devono essere in regola con la normativa in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, nonché in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e rispettare la applicazione integrale per i propri dipendenti di quanto previsto dai contratti nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività. In fase d'affidamento ai sensi dell'art.41 del codice degli appalti dovrà indicare il CCNL di riferimento utilizzato nella determinazione dei costi della manodopera.

Dovrà essere impiegato nell'affidando servizio personale qualificato con almeno 1 anno di esperienza.

Potranno costituire elementi preferenziali per l'affidamento, laddove indicati nell'avviso pubblico:

- la comprovata esperienza maturata nella realizzazione del servizio oggetto stesso di affidamento;
- la positiva valutazione, in termini di qualità, sulla gestione precedente di servizi, anche analoghi, da parte dei soggetti affidatari e degli utenti/familiari (affidabilità/qualità);
- le eventuali collaborazioni di cui i soggetti gestori già si avvalgono con strutture turistiche/alberghiere pienamente accessibili alle persone con disabilità o bisogni particolari, senza barriere, non appositamente dedicate (strutture aperte);
- il precedente convenzionamento con la ASL territorialmente competenti;
- l'essere gestori di altri progetti attivi sul territorio che abbiano previsto la diretta collaborazione con il distretto socio sanitario con la ASL.

I soggetti gestori devono assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla realizzazione del servizio per la vacanza ed attenersi alle prescrizioni di cui alla normativa sul trattamento dei dati personali.

In fase di candidatura gli Operatori interessati dovranno fornire la propria disponibilità alla realizzazione del servizio per la vacanza per tutti i livelli di intensità assistenziale e per tutte le tipologie organizzative pianificate dai distretti socio sanitari in accordo con le ASL territoriali.

Il rapporto per la gestione del servizio sarà regolato da specifico contratto/convenzione e dovrà interessare ogni aspetto della proposta di realizzazione del servizio per la vacanza per assicurarne la rispondenza a quanto previsto in esito alla valutazione integrata in U.V.M.D. (descrizione del servizio in ogni sua componente, costi di natura logistica e costi legati all'assistenza, attività organizzativa, polizza assicurativa, tutela della privacy, flussi finanziari, durata, risoluzione controversie ecc.).

I distretti socio sanitari e la ASL hanno facoltà di vigilare sulle attività svolte nel corso del servizio per la vacanza attraverso sopralluoghi e verifiche svolti dal proprio personale o assegnando stabilmente propri operatori con funzioni di supervisione del servizio.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere ai competenti servizi sanitari e sociali, a conclusione del servizio, un report conclusivo concernente l'analisi dei dati e delle informazioni rilevanti riferiti alle singole tipologie organizzative di servizio per la vacanza gestite, alla durata, al numero di utenti interessati, ai livelli di intensità assistenziali garantiti a ciascun partecipante in conformità alla valutazione dell'U.V.M.D. e al Piano individuale, P.A.I., al luogo di svolgimento.

A cura del soggetto aggiudicatario dovrà essere somministrato, altresì, un semplice questionario alle famiglie ed agli utenti per rilevare per il grado di soddisfazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy e trattamento dei dati personali.

Tutte le prescrizioni relative agli obblighi del/degli ETS aggiudicatario/i si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui l'organizzazione competa alle strutture socio sanitarie e socio assistenziali accreditate.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 5

Distretto Sanitario di Tivoli



CIVITAS

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali
Distretto Socio Sanitario RM5.3

Art.13 – Capogruppo

Per ogni servizio vacanza deve essere individuata la figura del “capogruppo”.

Esso svolge le funzioni di coordinamento e supervisione dell’equipe impegnata nelle prestazioni di assistenza e nelle diverse attività ricreative e di socializzazione programmate ed è presente, per tutto il periodo del servizio, nella stessa struttura degli utenti affidati.

Il Capogruppo cura e gestisce i rapporti con la struttura ospitante, con i referenti ASL/servizi di presa in carico degli utenti e dei distretti socio sanitari e con le famiglie degli utenti partecipanti, nonché con gli operatori turistici a vario titolo coinvolti, costituendo il referente sull’andamento della vacanza.

Al termine della vacanza, esso dovrà predisporre una relazione finale sull’andamento del servizio per la verifica dell’efficacia dell’intervento integrato (sociale/sanitario), e del conseguimento degli specifici diversi obiettivi in linea con il piano individuale/terapeutico.

Esso dovrà essere coinvolto prima quindi della partenza per il servizio per la vacanza, attraverso incontri con gli utenti, le famiglie e gli stessi operatori coinvolti, successivamente, nelle prestazioni di assistenza. A tal proposito, gli Operatori dovranno presentare alla ASL, in tempo utile, un elenco di capigruppo da impiegare nei servizi vacanza.

Il Capogruppo, per le funzioni di responsabilità e coordinamento complessivo del progetto, dovrà essere, preferibilmente, un Educatore professionale, Assistente Sociale o Psicologo, in possesso di comprovata esperienza nella interazione e gestione delle persone con disabilità ed adeguata capacità di conoscenza delle singole esigenze dei partecipanti all’interno di un gruppo.

Stante l’importanza del ruolo, il capogruppo potrà svolgere la funzione per un solo gruppo alla volta.

Per valutare l’impatto dell’intervento ed il perseguimento degli scopi prefissati, si stabilisce che nella relazione finale del Coordinatore siano valorizzati i seguenti indicatori di monitoraggio

- numero di partecipanti distinti per fasce di età e tipologia di disabilità, intensità assistenziale lieve/medio/grave o grave/gravissima
- numero di attività organizzate distinte per tipologia (sensoriali, laboratoriali, di gruppo, individuali)
- numero di partecipanti ad attività organizzate distinte per tipologia
- sviluppo dell’autonomia per partecipante, distinguendo la disabilità intellettiva, motoria, sensoriale e/o con pluridisabilità;
- livello di partecipazione e soddisfazione dei beneficiari
- numero operatori impiegati.
- Eventuali criticità riscontrate e soluzioni adottate
-

Art. 14 - Costi

I costi del servizio vacanza saranno così ripartiti.

I costi relativi al personale impiegato nel servizio per la vacanza nelle prestazioni di assistenza sono a carico del SSR, per tutte le modalità di servizio previste.

Il Distretto socio sanitario partecipa ai costi di natura sociale, avvalendosi delle risorse specificatamente destinate alla misura e, in una logica di complementarità, anche con le risorse afferenti ai vari interventi delle persone con disabilità (es. decr. n.112/2016) e con quelle all’uopo specificatamente assegnate dalla Regione Lazio, per la copertura delle spese di vitto, alloggio, trasporto, assicurazione e spese



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 5

Distretto Sanitario di Tivoli



CIVITAS

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali
Distretto Socio Sanitario RM5.3

organizzative ed economiche riferite agli utenti partecipanti al servizio per la vacanza a condizioni che tali interventi siano previsti nel piano individuale personalizzato degli aspiranti partecipanti.

Gli importi massimi riconosciuti dalla Regione Lazio sono individuati nelle Linee guida regionali approvate con DGR 1211 del 19/12/2024, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.

Sono fatti salvi e si riterranno conosciuti ed applicabili ulteriori importi così come modificati in futuro dalla Regione Lazio.

Tali importi di compartecipazione della Regione Lazio andranno riproporzionati, per ciascuna delle tipologie organizzative del servizio, per ogni utente partecipante in base all'ISEE socio sanitario come segue:

< 13.000,00 euro	contributo regionale pari al 100% della tariffa stabilita;
13.000,00 euro < 24.000,00 euro	contributo regionale pari al 90%;
24.000,00 euro < 35.000,00 euro	contributo regionale pari al 80%;
35.000,00 < 47.000,00 euro	contributo regionale pari al 70%;
47.000,00 < 60.000,00 euro	contributo regionale pari al 60%;
>60.000,00 euro	contributo regionale pari al 50%.

Art.15 - Rendicontazione

Il termine di utilizzo delle risorse destinate al servizio per la vacanza è il 31 ottobre di ogni anno.

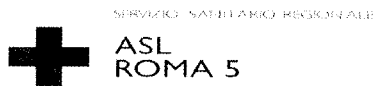
Poiché entro il termine di giorni 60 dalla conclusione dell'intervento (31 dicembre), il distretto socio sanitario, ai fini del rimborso dei costi sociali, dovrà trasmettere alla Regione la documentazione completa relativa al servizio in argomento, fruito in continuità o nella modalità organizzativa breve, nel periodo previsto da giugno a ottobre, la ASL dovrà trasmettere tutta la documentazione amministrativa e contabile richiesta al fine di permettere l'assolvimento dell'indicato obbligo.

Il servizio per la vacanza effettuato nella modalità organizzativa individuale/multifamiliare assistita comporterà l'obbligo per l'interessato di trasmettere al distretto socio sanitario di riferimento, documentazione attestante i costi a carico dei servizi sociali e della compartecipazione regionale di riferimento, per la verifica, entro i 30 giorni dalla sua conclusione e ai servizi sanitari competenti per la quota a carico del SSR ove prevista.

La documentazione dovrà essere costituita da fatture (solo occasionalmente scontrino/ricevuta fiscale, per importi contenuti) intestata all'utente, ed effettuata in relazione alla spesa giornaliera sostenuta nel corso della durata del servizio per la vacanza; le spese devono essere congrue al servizio per la vacanza, prioritariamente destinate al vitto, alloggio e trasporto (biglietti per autobus ricevute acquisto carburanti (riportanti la ragione sociale, il timbro e la firma del gestore, la data e l'importo) e, per entità contenute, a spese accessorie es. biglietti di ingresso ad eventi (da produrre).

L'utente beneficiario deve richiedere alla struttura recettiva la fattura relativa all'importo versato iva inclusa. Nella fattura intestata a suo nome deve essere indicato distintamente anche l'importo relativo alle spese di vitto, alloggio, trasporto, assicurazione dell'operatore.

Le spese che i servizi di presa in carico dell'utente, a seguito di verifica, riterranno non riconducibili al servizio per la vacanza o non rendicontate correttamente risulteranno a totale carico dell'utente stesso.



Distretto Sanitario di Tivoli



Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali
Distretto Socio Sanitario RM5.3

In caso di infortunio o danno a terzi l'utente è tenuto a dare pronta informazione al servizio presso cui è in carico, inviando allo stesso apposita relazione ed eventuale certificazione medica.

Ai fini della tracciabilità è necessario che l'importo venga accreditato sul conto corrente o altro strumento elettronico di pagamento dell'utente o di altra persona che ne cura gli interessi (caregiver familiare/ADS).

Il Direttore del Distretto Sanitario di Tivoli
Dott.ssa Adalgisa De Arcangelis

Dirigente Settore IV
Piano di Zona
Avv. Maria Teresa Desideri